



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 151/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION
S.R.L.S. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TRSP”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL’ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581/93
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MOLISE N. 1/2018 - PROC. 36/18/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del _____ ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale del Molise 26 agosto 2002, n. 18, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 14 dicembre 2011, che delega al predetto Comitato regionale per le comunicazioni l’esercizio della funzione di *“vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Molise è stata accertata e contestata - cont. n. 1 Anno 2018 - in data 02 marzo 2018 nonché notificata in pari data



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla società Media e Servizi Communication S.r.l.s. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRSP”, la presunta violazione dell’art. 13, comma 3, del D.M. n. 581 del 1993, in quanto nel corso della trasmissione del programma televisivo “Alter News”, il giorno 6 dicembre 2017, dalle ore 20.43.11 alle ore 20.48.54, era stata mandata in onda la telepromozione “*dell’esercizio commerciale Sapore di mare*” non riconoscibile come tale e non distinta dal resto della programmazione televisiva mediante la scritta “*messaggio promozionale*” per tutta la sua durata.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Molise ha trasmesso in data 7 maggio 2018, a conclusione della fase istruttoria, la proposta di irrogare alla società Media e Servizi Communication S.r.l.s. apposita sanzione amministrativa pecuniaria. Tuttavia, il predetto Organismo regionale solo in data 1° giugno 2018 ha trasmesso a questa Autorità gli scritti difensivi e la contestuale richiesta di audizione presentati, in data 28 maggio 2018, dalla parte.

Inoltre, con nota acquisita al prot. n. 0047155 del 13 giugno 2018 di questa Autorità, il Comitato regionale per le comunicazioni Molise, una volta sostenuta la natura perentoria del termine di cui all’art. 18, comma 1, l.689/81, ha affermato che le disposizioni contenute nell’ultimo Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale “*escludono la ricevibilità delle memorie quando il ricevimento tardivo - nel caso di specie avvenuto dopo 87 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione - non è compatibile con i termini di conclusione del procedimento*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Molise, nel trasmettere con nota acquisita al prot. n. 0036983 del 7 maggio 2018 di questa Autorità, la documentazione inerente al procedimento sanzionatorio in esame, con deliberazione n. 12/18, del 19 aprile 2018, ha proposto “*di irrogare alla società Media e Servizi Communication S.r.l.s. fornitore del servizio in ambito locale TRSP la sanzione prevista ai sensi del combinato disposto del comma 1, lett. c) e del comma 2, lett. a) e comma 5 dell’art. 51 del D.lgs. 177/2005, nella misura del minimo edittale in ragione della lieve entità della violazione*”.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Molise non risulta meritevole di accoglimento.

Dall’esame della documentazione versata in atti e, in particolare, della registrazione della programmazione televisiva fornita dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni si è riscontrata la non intelligibilità della programmazione televisiva registrata a causa della pessima qualità dell’audio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Al riguardo, si fa presente che la richiesta della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità (prot. n. 0039290 del 15 maggio 2018) al Comitato regionale per le comunicazioni Molise di rendere disponibile la registrazione dell'emesso televisivo contestato dotata, regolarmente, dell'audio, pena "la manifesta improcedibilità" della proposta avanzata dal predetto Organismo regionale nella seduta del 19 aprile scorso, è rimasta senza seguito, in quanto, con nota acquisita al prot. n. 0043992 del 1° giugno 2018, il Comitato regionale per le comunicazioni Molise ha comunicato che "allo stato non sono disponibili altre registrazioni".

Di conseguenza, allo stato degli atti, la non intelligibilità della registrazione della presunta telepromozione, come sopra specificato, non consente di confermare o meno la completa ricostruzione dei fatti e l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie, di cui all'art.13, comma 3, D.M. 581/93, effettuate dal Comitato regionale per le comunicazioni Molise.

In altri termini, la non corretta utilizzabilità della registrazione stessa come materiale probatorio non permette, infatti, di affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva registrata corrisponda, effettivamente, a quella descritta in sede di contestazione e, quindi, di confermare o meno la ricostruzione e la qualificazione, in punto di fatto e di diritto, della fattispecie, di cui all'art.13, comma 3, D.M. 581/93, così come contestata.

Per mero tuziorismo si ritiene, quindi, che il mancato esame dell'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa e il mancato svolgimento dell'audizione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni Molise non toglie nulla alla completezza dell'istruttoria, avuto riguardo alla motivazione del provvedimento finale.

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Molise in considerazione della inadeguatezza della documentazione istruttoria *sub specie* di registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione;

UDITA la relazione del Commissario _____, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Media e Servizi Communication S.r.l.s. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRSP" per la presunta violazione dell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581 del 1993;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi